

OGGETTO: Approvazione domanda alla Giunta Regionale (ai sensi art. 49 D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L) per l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Nanno, Tuenno e Tassullo in un unico Comune denominato "Comune di Ville d'Anaunia".

Relazione.

Recentemente si sono svolti una serie di incontri tra i rappresentanti dei Comuni di Nanno, Tuenno e Tassullo allo scopo di verificare le opportunità di una fusione, per la costituzione di un Comune Unico.

Dagli incontri è emersa la volontà politica di addivenire ad un Comune Unico richiedendo alla Regione l'indizione del referendum entro il 10 marzo 2015.

Le motivazioni che hanno indotto i tre Comuni ad approvare la proposta di avvio della procedura di fusione sono maturate in seguito ad un percorso politico amministrativo di questi ultimi tre mesi, nella consapevolezza che il processo di integrazione avviato debba essere portato a compimento dopo aver sentito l'orientamento della popolazione in proposito.

La Commissione appositamente costituita, composta dai Sindaci, da un rappresentante di maggioranza e da un rappresentante di minoranza dei rispettivi Comuni, nonché dai Segretari comunali, ha quindi elaborato una proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune, nella quale sono state definite tutte le questioni principali determinate dalla fusione dei Comuni e specificamente:

- la denominazione ufficiale del nuovo Comune: Comune di Ville d'Anaunia;
- la sede legale (capoluogo) del nuovo Comune: Tuenno;
- la successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici dei tre Comuni;
- la gestione del nuovo comune fino all'elezione dei nuovi organi.

In modo particolare nella proposta di disegno di legge si prevede (art. 10) che nel primo mandato amministrativo (i primi 5 anni) il sistema elettorale dovrà garantire tre seggi del Consiglio comunale da assegnare ad ognuno dei tre Comuni originari, in modo da assicurare la rappresentanza consiliare per ognuno degli ex Comuni.

In secondo luogo nel disegno di legge si prevede (art. 11) che, al fine di consentire la rappresentanza nella Giunta comunale di soggetti espressione di tutti i Comuni d'origine, nel primo mandato amministrativo il Sindaco potrà nominare con proprio decreto fino a sei Assessori (anziché 4 come previsto nella norma vigente). Tuttavia in questo caso l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori del nuovo Comune di Ville d'Anaunia sarà pari a quattro volte l'indennità mensile di carica dell'Assessore. Quindi in caso di nomina di un numero di assessori superiore a quattro, le indennità mensili dei singoli assessori saranno ridotte in misura uguale. In questo modo, pur aumentando il numero degli assessori nel primo mandato, verrà comunque garantito che le spese per indennità di carica non subiranno incrementi rispetto alla normativa corrente.

In terzo luogo nel disegno di legge si è previsto che lo statuto del futuro Comune unico dovrà prevedere strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari e nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari saranno assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali.

La proposta di disegno di legge regionale rappresenta il documento nel quale sono fissate le condizioni (relative alla denominazione e alla sede legale del nuovo ente) per la riunione dei Comuni suddetti. Sulla base della stessa proposta la Giunta Regionale formulerà il quesito referendario.

La proposta di disegno di legge regionale dovrà essere esaminata e approvata dai tre Consigli comunali nel testo identico.

Tale proposta di indizione di referendum approvata dal Consiglio comunale dovrà essere corredata dalle sottoscrizioni, autenticate anche cumulativamente dai soggetti e con le modalità indicate dall'art. 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss.mm. di almeno il 15 per cento degli elettori del

rispettivo comune, esclusi i cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, a condizione che tale domanda, con le relative sottoscrizioni, sia presentata entro il 10 marzo 2015 e che la Giunta provinciale esprima parere positivo sulla medesima entro il 30 marzo 2015.

Ogni Consiglio comunale chiederà alla Giunta Regionale di impegnarsi a presentare al Consiglio Regionale, qualora il referendum abbia esito positivo, un disegno di legge con contenuti analoghi a quelli approvati dal Consiglio comunale.

Riassumendo, si propone di approvare una formale deliberazione in questi termini:

- a) di chiedere alla Giunta Regionale l'avvio della procedura di fusione dei Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno in un unico Comune;
- b) di esprimere parere favorevole all'ipotesi di fusione dei 3 Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno, con la denominazione in "Comune di Ville d'Anaunia" e con capoluogo del nuovo Comune nell'abitato di Tuenno;
- c) di approvare l'allegata proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Ville d'Anaunia, secondo il testo allegato composto da 15 articoli.
- d) Infine si propone di approvare l'allegato protocollo d'intesa di "carattere esclusivamente politico" che contiene alcuni patti di garanzie nella fase di passaggio del processo di fusione dei 3 Comuni nel Comune unico di Ville d'Anaunia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, che disciplina le modalità per giungere alla fusione dei Comuni agli articoli 41, 43, 46 e 49.

Viste le disposizioni di seguito riportate per opportuna memoria e lettura:

Articolo 41 - Fusione di Comuni

1. Nel caso di fusione di due o più comuni contigui, la legge regionale che istituisce il nuovo comune dispone che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'erogazione di appositi contributi finanziari.
2. La legge regionale assicura la istituzione nei territori delle comunità di cui al comma 1, qualora lo richiedano, di circoscrizioni denominate "municipi", con il compito di gestire i servizi di base, nonché altre funzioni comunali.

Articolo 43 - Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo dei comuni

1. La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano, a sensi dell'art. 7 dello statuto di autonomia, con legge regionale.

Articolo 49 - Parere del consiglio comunale.

1. I consigli di tutti i comuni interessati, qualora non abbiano già espresso il loro motivato parere con la deliberazione di approvazione della domanda, vengono sentiti su tutte le proposte e su tutte le domande previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48; essi si esprimono con motivata deliberazione.
2. Contro le deliberazioni di cui al comma precedente, ogni elettore, entro venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla giunta provinciale, che le trasmette, con proprio motivato parere, alla giunta regionale.

Dato atto che in base allo statuto speciale di autonomia della Regione T.A.A., approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, la fusione dei Comuni è disposta con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate mediante un referendum consultivo:

Art. 7 dello Statuto: "Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni."

Art. 31 del D.P.R. 1.2.1973, n. 49: "Agli effetti dell'art. 7 dello statuto, le popolazioni interessate si sentono interpellando con referendum, secondo norme stabilite con legge regionale, gli elettori iscritti nelle liste dei comuni di cui viene variata la circoscrizione e la denominazione. Qualora i consigli comunali dei comuni la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro avviso favorevole alla variazione di circoscrizione con maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione, può deliberare che al referendum partecipino soltanto gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune."

Udita la relazione che precede e condivisa l'opportunità di avviare la procedura amministrativa per giungere alla fusione dei 3 Comuni di Nanno, Tassullo e Tuenno.

Esaminati e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale sulla proposta di deliberazione, così come richiesto dall'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D. P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Dato atto che in ragione della natura del presente provvedimento non necessita ottenere il parere di regolarità contabile né l'attestazione di copertura finanziaria della spesa espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 19 del D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Visto l'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino Alto Adige, in base al quale con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni.

Visto l'art. 31, comma 1, del D.P.R. 01.02.1973, n. 49 e s.m., secondo cui le popolazioni interessate si sentono mediante un referendum disciplinato dalla legge regionale.

Vista la L.R. 07.11.1950, n. 16 e s.m. che disciplina il referendum consultivo di cui all'art. 7 dello Statuto speciale.

Vista la L.R. 09.12.2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali", ed in particolare l'art. 23.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, ed in particolare gli articoli 41, 43, 46 e 49.

Con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 15 su n. 15 consiglieri presenti e votanti, contrari 0, astenuti 0 accertati e proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio seduta

DELIBERA

1. di richiedere alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, l'avvio della procedura di fusione del Comune di Tuenno con i Comuni di Nanno e Tassullo;
2. di esprimere parere favorevole all'ipotesi di fusione del Comune di Tuenno con i Comuni di Nanno e Tassullo, alla denominazione in "Comune di Ville d'Anaunia" e al capoluogo nell'abitato di Tuenno del nuovo Comune;
3. di approvare l'allegata proposta di disegno di legge regionale di istituzione del nuovo Comune di Ville d'Anaunia, composta da quindici articoli, nel testo che si allega al presente atto sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono indicati i Comuni che propongono la fusione, la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune, il capoluogo e la sede del nuovo ente, e vengono previste le disposizioni transitorie per la gestione del nuovo Comune fino all'elezione degli organi comunali;
4. di dare atto che in base all'art. 7 dello Statuto speciale di autonomia ed agli art. 41, 43, 46 e 49 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L la fusione di Comuni si effettua con legge regionale, dopo aver sentito le popolazioni interessate;
5. di dare atto che la proposta di disegno di legge regionale verrà trasmessa, insieme alla domanda di fusione sottoscritta da almeno il 15% degli aventi diritto (esclusi gli iscritti all'AIRE), alla Giunta Regionale (per il tramite della Giunta Provinciale) la quale, in base alla proposta, formulerà il quesito referendario da sottoporre alle popolazioni interessate al processo di fusione;
6. di chiedere alla Giunta Regionale l'impegno a presentare, in caso di esito positivo del referendum comunale, un disegno di legge regionale con contenuti analoghi a quelli della proposta del disegno di legge, dando peraltro evidenza che in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale la presente proposta di disegno di legge potrà subire delle modifiche ed integrazioni di carattere tecnico- giuridico;
7. di autorizzare il Sindaco a presentare la domanda di fusione unitamente alla copia del presente provvedimento e degli allegati e corredata delle sottoscrizioni come previsto dall'art. 23 della L.R. 11 del 10.12.2014 alla Giunta Provinciale, la quale dovrà provvedere a trasmettere tali atti con un proprio motivato parere alla Giunta Regionale entro il 30 marzo 2015;
8. di approvare il documento che si allega sotto la lettera B) relativo ad un protocollo d'intesa di "carattere esclusivamente politico" che contiene alcuni patti di garanzie nella fase di passaggio del processo di fusione dei tre Comuni nel Comune Unico di Ville d' Anaunia;
9. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli, espressi per alzata di mano, di n. 15 su n. 15 consiglieri presenti e votanti, astenuti 0 contrari 0, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4, del DPRReg 01.02.2005, n. 3/L;
10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.Reg. n. 3/L/2005, contro la presente deliberazione ogni elettore, entro il termine di venti giorni dall'ultimo di pubblicazione, può produrre proprie osservazioni alla Giunta provinciale, che le trasmette con proprio motivato parere alla Giunta Regionale.

Il Sindaco
Pietro Leonardi

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Maria Iob